



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 e il decreto-legge n. 21 giugno 2013 n. 69 – convertito in legge 09 agosto 2013 n. 98.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione sia in relazione a controversie nazionali che internazionali. Le controversie internazionali saranno soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. ASSE LEGALE S.r.l. comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
6. La Mediazione dovrà avvenire normalmente in presenza delle parti. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.asselegale.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

- A. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda, si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
- La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.asselegale.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo. La domanda potrà essere presentata anche in forma libera.
- La domanda deve contenere :
- 1) Il nome dell'Organismo di mediazione (ASSE LEGALE S.r.l.);
 - 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - 3) L'oggetto della lite;
 - 4) Le ragioni della pretesa;
 - 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, ASSE LEGALE S.r.l. decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- B. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza.
- In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
- ASSE LEGALE S.r.l. comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
- Una volta ricevuta l'istanza, ASSE LEGALE S.r.l. designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
- L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.asselegale.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, ASSE LEGALE S.r.l. può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

MODALITA' IN VIDEOCONFERENZA

1. Nel rispetto delle regole emanate dal Governo in relazione all'emergenza sanitaria legata al Covid-19, l'attività viene svolta anche in modalità telematica.
2. In caso di adesione, tutte le parti potranno firmare digitalmente il verbale opportunamente inoltrato dall'Organismo e, qualora non muniti di firma digitale, grazie all'assistenza obbligatoria dell'Avvocato, usufruire della sua firma digitale. L'Avvocato dichiarerà autografe le firme della/e parte/i da lui assistite una volta apposte e restituirà il verbale all'Organismo.
3. Si riportano per completezza alcuni estratti dei riferimenti normativi:

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.:

Art. 83 ...

20. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 [così come modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020 - n. 23 – art. 36] sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

Art. 83

*20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso **possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.** Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, **che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.** Il verbale relativo al procedimento di mediazione svolto in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.*

*20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei **procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.** In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia»*

4. Si rinvia alla Scheda tecnica contenente le modalità di accesso alla procedura di mediazione in modalità telematica.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio in ASSE LEGALE S.r.l. o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/11.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. ASSE LEGALE S.r.l. è tenuta a organizzare gratuitamente il tirocinio assistito di tutti i mediatori iscritti, dando la precedenza ai mediatori iscritti al proprio elenco, di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011, nell'arco del loro biennio di aggiornamento. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione o fase di esso in cui è coinvolto come tirocinante.
6. ASSE LEGALE S.r.l. assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.asselegale.it.
I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
ASSE LEGALE S.r.l. è tenuta a organizzare gratuitamente il tirocinio assistito di tutti i mediatori iscritti al proprio elenco, di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011, nell'arco del loro biennio di aggiornamento. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura di mediazione o fase di essa, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti alla indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza.
ASSE LEGALE S.r.l. designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
Nell'assegnazione degli incarichi, ASSE LEGALE S.r.l. si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*
A tal fine, il responsabile dell'organismo ha provveduto a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridicoeconomica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.).
Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori più esperti (per periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, per il grado di specializzazione, etc...) rispetto al tipo di difficoltà; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può anche eventualmente fornire alle parti una lista di mediatori ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra quelli proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, ASSE LEGALE S.r.l. può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, ASSE LEGALE S.r.l. informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione o fase di essa è tenuto alla indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza.

TIROCINIO ASSISTITO

1. ASSE LEGALE S.r.l. è tenuta ad organizzare gratuitamente il tirocinio assistito di tutti i mediatori iscritti, dando la precedenza ai mediatori iscritti al proprio elenco, di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011, nell'arco del loro biennio di aggiornamento.

In tal senso le parti in mediazione verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura di mediazione o fase di essa, facendo presente che, come per i mediatori titolari del procedimento, gli stessi sono tenuti alla indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza.

I mediatori tirocinanti saranno convocati a discrezione di ASSE LEGALE S.r.l. per effettuare il tirocinio assistito nell'ambito delle procedure di mediazione o fase di esse, nelle date ed orari ad esse relative. Ciascun mediatore può rifiutarsi di presenziare alla procedura di mediazione o fase di essa per la quale è stato convocato in tirocinio solo per giustificati motivi e fino ad un massimo di tre volte, superate le quali, vista la complessità dell'organizzazione del tirocinio assistito, ASSE LEGALE S.r.l. si ritiene esonerata dall'obbligo di convocarlo ulteriormente per altri incontri e quindi esonerata dall'obbligo di cui D.M. 145/11, riservandosi inoltre la facoltà anche di chiederne la cancellazione dai propri elenchi.

2. Le modalità di svolgimento del tirocinio consistono:
 - in presenza: assistenza di mediatori tirocinanti alla procedura di mediazione o fase di essa, fino ad un massimo di due tirocinanti per mediatore titolare, incaricato del procedimento;
 - in videoconferenza: assistenza di mediatori tirocinanti, riuniti in un'apposita area dedicata presso la sede di ASSE LEGALE S.r.l., alla procedura di mediazione o fase di essa, fino ad un massimo di venti mediatori tirocinanti.

Per la modalità di svolgimento del tirocinio assistito mediante videoconferenza ASSE LEGALE S.r.l. utilizzerà locali e attrezzature idonee disponibili presso la sua sede legale. In nessun caso saranno effettuate registrazioni delle sessioni di mediazione in videoconferenza.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

3. E' istituito da ASSE LEGALE S.r.l. un apposito Registro del Tirocinio Assistito in cui sono indicate le presenze dei mediatori tirocinanti nelle singole procedure di mediazione o fase di esse per le quali sono stati convocati nonché la modalità di svolgimento del tirocinio (in presenza/videoconferenza). Il mediatore incaricato di quel procedimento di mediazione certificherà la presenza del/dei mediatore/i tirocinante/i mediante apposizione della propria firma sul Registro del Tirocinio Assistito.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione o fase di essa è tenuto alla indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE ai sensi dell'art 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98

1. Il mediatore inizia la procedura con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti ritengano di aderire alla mediazione il mediatore redige il verbale negativo. Il comma 5 ter dell'art 17 del D.Lgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di aderire e di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; in questo caso, l'attestato di conclusione del procedimento può essere rilasciato dalla segreteria di ASSE LEGALE S.r.l., ma solo all'esito della verifica, da parte del mediatore, della mancata partecipazione della parte e del mancato accordo.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi da ASSE LEGALE S.r.l. in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Sentite le parti, ASSE LEGALE S.r.l. può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse devono farsi assistere dal proprio consulente legale al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi: in tal caso il rappresentante dovrà essere munito di nomina effettuata tramite procura notarile, in conformità con il modello pubblicato sul sito internet www.asselegale.it.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia, dichiarati secondo normativa.
3. **PRESENZA DELL'AVVOCATO**
 - a) Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;
 - b) Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010”.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione, il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; in questo caso, l'attestato di conclusione del procedimento può essere rilasciato dalla segreteria di ASSE LEGALE S.r.l., solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, firmato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

INDENNITA'

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal DM 180/2010, come modificato dal DM 145/11, art. 16.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il saldo deve essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs 28/2010 l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:
 - l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
 - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - la determinazione del valore della controversia;
 - la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
- 4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

- 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- 10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
- 11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- 13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- 14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.



Asse Legale Srl

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al n° 1063

ASSE LEGALE S.r.l.

Sede Legale: Via Arte della Lana, n° 16 – 80138 – Napoli – P.Iva 07258441216

Tel: 081/5516358

Web: www.asselegale.it

Mail: asselegalesrl@gmail.com - Pec: asselegalesrl@itpec.it

Tabella liberamente determinata

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.